COMUNE DI STIMIGLIANO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 12
DEL 22-05-2024

OGGETTO::CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO PERDUTO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI --- DETERMINA CONTRIBUTI CONCESSI ANNO 2021

Proposta di impegno formulata da:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "*65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far*

fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM che ha dato attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'Accordo di Partenariato, quali comuni "*intermedi*", "*periferici*" e "*ultraperiferici*" laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni "*periferici*" e "*ultraperiferici*" laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti;

CONSIDERATO che gli interventi di cui al citato decreto possano essere indirizzati, tra l'altro, al contrasto dell'epidemia da COVID-19;

VISTA la Delibera di Giunta n. 55 del 22.11.2021con oggetto" Bando per lo sviluppo delle aree interne-Approvazione Bando" con la quale è stato approvato lo schema di "Avviso pubblico a favore delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali per la

concessione di un contributo a fondo perduto", Legge 27 dicembre 2019, n.160;

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione dell'"Avviso pubblico finalizzato ad azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre 2019, n.160"

CONSIDERATO che in virtù del citato DPCM il Comune di Stimigliano è destinatario e di € 27.288,00 per l'anno 2021;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

DI APPROVARE l'elenco dei beneficiari del contributo economico annualità 2021 dell'importo complessivo di € 27.288,00 di cui all'allegato A, contenente l'indicazione dell'importo erogabile, il codice identificativo dell'aiuto individuale (COR) e il Codice Unico del Progetto (CUP).

DI DARE ATTO che l'intervento di cui trattasi troverà copertura finanziaria nel capitolo 738/12 gestione residui impegno 310/2021 del bilancio 2024

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici –.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Massimiliano Brignola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

N° PRATICA	N° PROT.	DITTA	CUP	COR	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO	RA 4% (106E)	MANDATO
1	797/1233		C82I22000080008	22419999	2.500,00	1.523,72		1.523,72
2	1054		C82I22000090002	22419935	2.500,00	1.523,72		1.523,72
3	1057		C82I22000100002	22419868	2.500,00	1.523,72		1.523,72
4	1107		C83J22000280001	22419754	2.500,00	1.523,72	60,95	1.462,77
5	1132		C83J22000290001	22419687	2.410,90	1.469,41	58,78	1.410,64
6	1170		C82I22000110008	22419589	1.403,62	855,49	-	855,49
7	1190		C83J22000300001	22419498	2.500,00	1.523,72	60,95	1.462,77
8	1191		C83J22000310001	22417841	636,78	388,11	15,52	372,58
9	1210				-	-	-	-
10	1213		C82I22000120008	22417829	571,83	348,52	-	348,52
11	1228		C83J22000320001	22417826	2.500,00	1.523,72	60,95	1.462,77
12	1234		C83J22000330001	22417822	2.172,58	1.324,16	52,97	1.271,19
13	1264		C83J22000340001	22417772	2.500,00	1.523,72	60,95	1.462,77
14	1427		C83J22000350001	22417763	2.035,00	1.240,31	49,61	1.190,70
15	1442		C83J22000360001	22417737	2.500,00	1.523,72	60,95	1.462,77
16	1443				-	-	-	-
17	1445		C83J22000370001	22417724	1.955,25	1.191,70	47,67	1.144,03
18	1487		C83J22000380001	22417706	1.520,62	926,80	37,07	889,73
19	1488		C83J22000390001	22417666	1.847,59	1.126,08	45,04	1.081,04
20	1489		C82I22000130008	22417556	2.500,00	1.523,72	-	1.523,72
21	1509		C82I22000140008	22417498	1.965,96	1.198,23	-	1.198,23
22	1513		C83J22000400001	22417486	1.692,28	1.031,42	41,26	990,17
23	1514		C82I22000150008	22417474	1.706,65	1.040,18	-	1.040,18
24	1541				-	-	-	-
25	1543		C83J22000410001	22416462	1.340,41	816,96	32,68	784,29
26	1544		C83J22000420001	22416457	1.012,50	617,11	24,68	592,42
					44.771,95	27.288,00	710,03	26.577,97